

273

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 23. giugno 1862.
dal Ministro dell' Interno.*

OGGETTO

Aumento di personale nel Consiglio di Stato

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Revisato 16. giugno 1862.

Camera dei Deputati

Signori

Progetto di Legge presentato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno M. Rattazzi
nella Tornata del 22. Giugno 1862

^{temporaneo}
Aumento di Personale nel
Consiglio di Stato

Il numero dei Consiglieri di Stato portato
dall'Articolo 1. della Legge organica 30. ottobre
1859, n. 3707. fu ragguagliato alle esigenze am-
ministrative della Provincia unitaria di Lombardia,
le sole di cui allora si componeva il Regno.

L'avventurosa istituzione di un Regno
d'Italia, i rapidi progressi nelle ric. dell'unità
legislativa, l'abolizione dei Governi locali tem-
poraneamente stabiliti nelle Province nuove,
fecero in breve paese la grave sproporzione del
personale del Consiglio di Stato alla relazione Se-
gretaria con gli affari al medesimo devoluti.

Questa sproporzione si rese più spicial-
mente sensibile nella Sezione Amministrativa,
cioè degli affari Interni e delle Finanze, dove i
richiami al Governo centrale in materia di Ammi-
nistrazione comunale e Provinciale, le stipulazioni
relative a forniture e opere pubbliche cre-
bbero a tal segno da rimanere notevolmente in-
sufficiente la regolare spedizione

+ per l'Amministrazione centrale ed altre qualità
+ affari di generale interesse

3 La Sezione amministrativa consta in
fatti di Dieci Consiglieri che si ripartono a
numero pari in due Giunte o Comitati per le
affari d'amministrazione ordinaria. Ora un
numero così ristretto di persone, le quali hanno
per Giunta come membri del Parlamento o adetti
a Speciali Commissioni Governative, alle Domini
e compiere, non può a meno di risentire insuffi-
cienza ad un maturo esame degli affari che di
presente affluiscono da ogni parte del Regno.

Questo inconveniente, che deriva dall'
attuale composizione del Consiglio di Stato
(non potendo assolutamente stremarsi il nu-
mero dei Consiglieri attribuiti alle altre due
Sezioni) viene accresciuto dalla deficienza quasi
totale di amministratori e statisti delle Provin-
cie, ultimamente annesse, i quali per la loro
perizia nelle leggi e consuetudini locali trovano
più agevole soluzione a quelle svariate e tal-
volta singolari controversie per cui si richiede
presentemente una serie più o meno lunga di
studi e indagini preparatorie.

Fatta ragione pertanto dell'aumento
di affari avvenuto dopo la legge del 1859 e della
molto maggiore varietà delle questioni da trattare.

106

il Riferente vorrebbe di stringere un punto
che al Consiglio di Stato fossero aggiunti non
meno di quattro Consiglieri, per modo che cias-
cuna delle giunte in cui ora si riparte la sezione
degli affari Interni e di Finanze rimanesse costi-
tuita di sette o sia di cinque membri. La giunta
aggiunta in qualunque ipotesi di un decentramento
non potrebbe mai succedere alla trattazione degli af-
fari, ma oltre a ciò ella non può a meno di conse-
gnare anche in futuro se guardarsi all'autorità
nuova che debbono aver i consulti d'un corpo
chiamato a fiancheggiare il Governo nell'indiriz-
zo della cosa pubblica e a dare una garanzia ai
propri morali ed ai privati che reclamano contro la
pubblica pochezza.

Sequa queste considerazioni il Riferente
sottopone al Parlamento analogo progetto di legge,
decidendo di unire l'azione.

Il progetto non tocca veruna questione
di ordinamento o di competenza, né preclude la
via alle modificazioni che in avvenire sieno re-
visate necessarie riguardo al Consiglio di Stato.
Esso ha per fine unicamente di provvedere ad
una attività di servizio che nella stessa tempo-
rea s'è per cominciare a soddisfare una grande

3. l'omocrazia politica ed amministrativa; la
quale sta nel chiamare alla discussione delle
questioni che interessano le Province unome
nissimi che ben conoscano i bisogni, gli usi e le
leggi di quei Paesi.

L'Articolo unico in cui consiste lo sche
ma di Legge porterebbe a ventisei il numero dei
Consiglieri ora fissato a ventidue, e assegnerebbe
alla Sezione amministrativa soltanto oberato di
lavoro un proprio Segretario; merco del quale ri
manendo speso tale carico il Segretario Ge
del Consiglio, il numero dei Segretarij di Sezione s'ov
che anche ad essere in corrispondenza col numero
effettivo delle Sezioni.

Dichiarato lo scopo dell'annesso progetto, il
Proponente confida che esso verrà accolto dal Par
lamento con sollecitudine e favore pari alla sua ur
genza.

genga.

Progetto di Legge

Vittorio Emanuele II

per grazia di Dio e per volontà della Regina
Re d'Italia

...

Articolo Unico

Al ruolo del personale del Consiglio di Stato
stabilito dalla legge 30 Ottobre 1859, n. 3909,
sono aggiunte ⁴ quattro consiglieri e un segretario
di Sezione.

⁴ Compensativamente

N^o 273.

Progetto di legge presentato
dal Senato del S. S. M. M.
del Senato / N. 273 /

Elemento temporaneo di personale
nel Consiglio di Stato

Senato del 23 Giugno 1862.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal presidente del Consiglio,
ministro dell'interno

(RATTAZZI)

nella tornata del 23 giugno 1862

Aumento temporaneo di personale nel Consiglio di Stato.

SIGNORI! — Il numero dei consiglieri di Stato portato dall'articolo 1 della legge organica 30 ottobre 1859, n° 3707, fu ragguagliato alle esigenze amministrative delle provincie antiche e di Lombardia, le sole di cui allora si componeva il regno.

L'avventurosa costituzione di un regno d'Italia, i rapidi progressi nelle vie dell'unità legislativa e l'abolizione dei Governi locali temporaneamente stabiliti nelle provincie nuove, fecero in breve palese la grave sproporzione del personale del Consiglio di Stato e della relativa segreteria con gli affari al medesimo devoluti.

Questa sproporzione si rese più specialmente sensibile nella sezione amministrativa, cioè degli affari interni e delle finanze, dove i reclami al Governo centrale in materia di amministrazione comunale e provinciale, le stipulazioni relative a somministrazioni ed opere pubbliche per l'amministrazione centrale ed altre qualità di affari di generale interesse crebbero a tal segno da rimanerne notevolmente incagliata la regolare spedizione.

La sezione amministrativa consta infatti di dieci consiglieri che si ripartono a numero pari in due Giunte o Comitati per gli affari di amministrazione ordinaria. Ora un numero così ristretto di persone, le quali hanno per giunta, come membri del Parlamento o addette a speciali Commissioni governative, altri doveri a compiere, non può a meno di riuscire insuffi-

ciente ad un maturo esame degli affari che di presente affluiscono da ogni parte del regno.

Questo inconveniente che deriva dall'attuale composizione del Consiglio di Stato (non potendo assolutamente stremarsi il numero dei consiglieri applicati alle altre due sezioni) viene accresciuto dalla deficienza quasi totale di amministratori e statisti delle provincie ultimamente annesse, i quali per la loro perizia nelle leggi e consuetudini locali trovino più agevole soluzione a quelle svariate e talvolta singolari controversie per cui si richiede presentemente una serie più o meno lunga di studi e indagini preparatorie.

Fatta ragione* pertanto dell'aumento di affari avvenuto dopo la legge del 1859 e della molto maggiore varietà delle pratiche da trattarsi, il referente ravviserebbe di stringente necessità che al Consiglio di Stato fossero aggiunti non meno di quattro consiglieri, per modo che ciascuna delle Giunte in cui ora si riparte la sezione degli affari interni e di finanze rimanesse costituita di sette a vece di cinque membri. Codesta aggiunta in qualunque ipotesi di un discentramento non sarebbe mai soverchia alla trattazione degli affari; ma oltre di ciò ella non può a meno di parer opportuna anche allora, se guardisi all'autorità morale che debbono avere i consulti di un corpo chiamato a fiancheggiare il Governo nell'indirizzo della cosa pubblica e a dare una guarentigia ai corpi morali ed ai privati che reclamano contro la pubblica podestà.

Sopra queste considerazioni il referente sottopone al Parlamento analogo progetto di legge, chiedendone d'urgenza l'adozione.

Il progetto non tocca veruna quistione di ordinamento o di competenza, nè preclude la via alle modificazioni che in avvenire siano ravvisate necessarie riguardo al Consiglio di Stato. Esso ha per fine unicamente di provvedere ad un'attualità di servizio, ed è nello stesso tempo un mezzo per cominciare a soddisfare una grande convenienza politica e amministrativa, la quale sta nel chiamare alla discussione delle quistioni che interessano le provincie nuove uomini che ben conoscano i bisogni, gli usi e le leggi di quei paesi.

L'articolo unico in cui consiste lo schema di legge porterebbe a ventisei il numero dei consiglieri ora fissato a ventidue, e assegnerebbe alla sezione amministrativa, cotanto oberata di lavoro, un proprio segretario, mercè del quale, rimanendo esonerato da tale carico il segretario generale del Consiglio, il numero dei segretari di sezione verrebbe anche ad essere in corrispondenza col numero effettivo delle sezioni.

Dichiarato lo scopo dell'annesso progetto, il proponente confida ch'esso verrà accolto dal Parlamento con sollecitudine e favore pari alla sua urgenza.

PROGETTO DI LEGGE

(275)

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Articolo unico.

Al ruolo del personale del Consiglio di Stato stabilito dalla legge 30 ottobre 1889, n° 3707, sono aggiunti temporariamente quattro consiglieri ed un segretario di sezione.

Adunanza del 24 Luglio (sera)

Intervengono i signori Parattoni, Maffari, Mancini, Bergatti, Terrigiani, Posio, Ricci e Cavallini.

A nome del 1° ufficio Maffari dichiara, che il progetto sul quale si sta discutendo (la sua approvazione), e che l'ufficio ha dato mandato di fiducia al comitato, perché trovi il modo di pervenire alla riforma del pubblico servizio sia facendo venire a Torino i membri del consiglio di Stato di Torino e quelli del consiglio superiore amministrativo di Napoli, sia provvedendo al reclutamento di supplenti.

Maffari espone che il 2° ufficio al punto di vista finanziario ed al punto di vista della organizzazione respinge il progetto di legge, e propone invece analoghi a quelli suggeriti dal 1° ufficio.

Cavallini a nome del 3° ufficio espone idee concorrenti.

Bergatti a nome del 4° fa lo stesso.

Parattoni a nome del 5° ufficio dichiara, che alla vigilia di una riforma generale non bisogna dimenticare l'incremento del personale, e che per opporsi alle occorrenze del momento si debba ricorrere al personale della altra provincia (l'Italia).

Ricci a nome del 7° ufficio espone che sta meglio se per il rigetto della legge,

Posio a nome del 8° ufficio espone le sue proposte in base a quelle del 7° ufficio.

Terrigiani, a nome del 9° ufficio, espone le stesse proposte, ed aggiunge che anche a Roma esiste un consiglio di Stato.

Bergatti osserva che nel parere degli uffici vi è contraddizione; perché non si vuole l'incremento della pianta, ed opera si dalla chiamare il ministro per sapere se lui si ha necessità di nuovi consiglieri di Stato (da ridare o di sopprimere).

Mancini riflette che il progetto presentato non sarebbe conveniente, perché veramente da copia degli uffici richiesti aumenti di personale; ed insiste su i suoi progetti. Sostiene che i diversi consigli di Stato attualmente esistenti fanno trasformare in altrettanti servizi temporanei, perché non c'è fatta la legge organica.

Terrigiani crede, che la resistenza degli attuali consigli di Stato prova l'insufficienza di una nuova legge.

Poerio, Ricci, Maffari, Cavallini parlano intanto il parere del
vigetto per il semplice della legge.

Borgatti si oppone al rigetto così formulato: respinge il progetto tal quale
e, una dichiarazione si debba costituire qualche cosa.

Panattieri crede che si sia a discutere se si debba fare qualche cosa.

Ricci opina per il rigetto per il semplice.

Terrigiani ~~impone alla opposizione~~ crede che non si sia neppure per
questo progetto di legge.

Mancini combatte la revisione, e propone invece il nuovo testo dell'
intesa a recarsi nel seno della commissione per dare agli oppositori
i chiarimenti.

Borgatti crede che una legge sia necessaria.

Poerio opina non sia necessario di chiamare il ministro

Cavallini a dare avviso contrario.

Maffari sostiene la necessità del rigetto per ottenere il presente e defen-
tore ordinamento del servizio di Stato del Regno d'Italia.

Mancini combatte questa proposta.

Ricci crede che l'archivio non provveda nemmeno ai bisogni del servizio,
ed opina per il rigetto della legge.

Cavallini spiega che la commissione si divide in quattro gruppi
ed inoltre perché si discute il 6° ufficio a esaminare il suo com-
pito. Propone quindi la questione di competenza.

L'ufficio dovrebbe di rispondere la commissione, e di chiedere poi
al ministro quali provvedimenti si debbano prendere nel numero e categoria degli
affari distribuiti dal consiglio di Stato prima e dopo il 1859, e degli
affari da distribuirsi.

Adunanza del 29 Luglio (3^a sessione)

Intervengono i commissari: Panattieri, Borgatti, Terrigiani,
Ricci, Mella, Maffari, Mancini, Poerio

Mella a nome del 6° ufficio opina per il rigetto per il semplice
e della legge. soprattutto, perché il progetto non è giustificato.

Interviene il ministro dell'interno, il quale dichiara che la proposta
di legge è motivata dall'assoluta necessità del servizio, e dalla man-
ca di personale. Il rigetto significherebbe quindi un sargento di affari.

Mancini chiede se si potessero impiegare i consiglieri mancanti con
i componenti degli altri uffici di Stato.

Il ministro dell'interno trova a ciò delle obiezioni: ne consegue che

Il ministro in quella posizione, e nel ristretto tempo di cui
 esistente per gli stipendi. Quando il progetto fosse approvato
 il ministro si impegnava a implorare i deputati, e i senatori.
 Poerio ricorda che la commissione è stata convocata nel senso
 che non si debbono avere posizioni precarie per
 cose che sono transitorie. La maggioranza deve essere che la maggioranza
 crede il governo possa provvedere con legge, la quale la mag-
 ranza opera in materia la legge.
 Bazzani ricorda che la maggioranza si aspetta anche a un'azione
 immediata.

Il ministro richiama che con una progettazione la questione, che nella
 riforma politica proporzionale una legge del Consiglio di Stato il
 Senato, e che questa legge in materia si presentasse.
 Mancini ricorda la domanda al ministro per comunicazione di docu-
 menti, e chiede al ministro se si accetta ad un trasferimento
 Il ministro risponde che comunicherà i documenti, e che preferi-
 rebbe che il progetto fosse in completo accordo dei deputati.

Adunanza del 1° Agosto

Intervengono i commissari: Panattoni, Maffei, Merlo,
 Cavallini, Poerio, Turigiani, Bazzani.

Si legge la comunicazione del ministro dell'Interno.

Il D. Poerio Cavallini propone, che nell'attesa che si sia
 avuto riguardo alla decisione della Camera sul suo ordine
 del giorno, si occupi ora di discussioni. Merlo, Maffei
 e Turigiani aderiscono. Poerio fa alcune osservazioni in
 contrario. Bazzani parla nella risposta. Maffei e Cavallini
 intendono di non la essere proporzionale. Poerio ritira la
 sua opposizione.

La Commissione delibera di rispondere la discussione, e di
 in risposta alla decisione della Camera di ieri, e di appren-
 dere al rinvio della riforma.



REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

Segretariato Generale

Divis. 1^a - Sez. 1^a

N^o 10741

*Indicare nella Risposta
la Direzione, il numero e la data della presente*

OGGETTO

*Schiarimenti sui lavori
del Consiglio di Stato*

*All'Onore^{le} Sig.
Presidente della Camera di
Deputati*

Torino

N^o 2152

Copino addi 31 luglio 1862

115

*Il sottoscritto avendo ri-
chiamato dalla Presidenza del
Consiglio di Stato gli schia-
rimenti richiesti dalla Buore-
vole S. P. con sua Nota 29
corrente 1862, ora si affret-
ta di trasmetterle la tabella
numerica degli affari spedi-
ti dalla Sezione Interno e da
quella delle Finanze dal 1^o
gennaio 1850 a tutto il 1859, e
dalla Sezione di affari Interni
e di Finanze dal 1^o gennaio
1860 a tutto giugno del 1862,
che la summentovata Presi-
denza gli ha teste comunicato
a detto scopo.*

*S. lusinga il sottoscritto
di corrispondere in tal modo
ai desideri da lei manifesta-
ti per parte della Commis-
sione incaricata dell'esame del-
la proposta di legge per*

l'aumento del personale del
Consiglio di Stato, aumento
che riguarda la citata Legio-
ne soltanto.

Il Ministro

Ubaldo

Consiglio di Stato

Tabella numerica Degli Affari
spediti dal 1° Gennaio 1850 a tutto Giugno 1862:

Dalle Sezioni dell' Interno e delle Finanze			
Nel 1850	-----	NO°	2489
" 1851	-----	"	2597
" 1852	-----	"	3191
" 1853	-----	"	3601
" 1854	-----	"	3720
" 1855	-----	"	3436
" 1856	-----	"	3500
" 1857	-----	"	3589
" 1858	-----	"	3329
" 1859	-----	"	3536
Dalla Sezione di Affari Interni e di Finanze			
" 1860	-----	"	3681
" 1861	-----	"	4971
" 1862 1° Semestre	-----	"	3085



*Sulla proposta Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri,
Nostro Ministro Segretario Di Stato per gli affari Dell' Interno,
Sentito il Detto Consiglio.*

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Il Presidente Del Nostro Consiglio Dei Ministri, Ministro
Dell' Interno, è incaricato Di rassegnare al Parlamento, svolgere i
motivi e sostenere la discussione Dell' annesso Progetto Di legge
relativo ad un aumento Di personale nel Consiglio Di Stato.*

*Il predetto Nostro Ministro provvederà per l'esecuzione
Del presente Decreto.*

Dato in Torino, addì 22 Giugno 1862.

A large, elegant handwritten signature in dark ink, likely belonging to Vittorio Emanuele II, is written across the lower half of the page. The signature is fluid and cursive, with long, sweeping strokes.

A small, handwritten signature or mark in the bottom right corner, possibly reading "U. Rattazzi".